

N. 15275/2014 RG



IL TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE

Il Giudice monocratico
in persona della dott.ssa Laura Casale

Provvedendo sul ricorso presentato ai sensi degli artt. 30 c. 6 del D.Lvo 286/98 e 702 bis c.p.c.

da [REDACTED] nato in Ecuador il [REDACTED] elettivamente domiciliato in Genova, Salita S. Viale 5/2, presso lo studio dell'Avv. A. Ballerini che lo rappresenta e difende come da mandato a margine del ricorso

contro

Ministero dell'Interno rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato

avente ad oggetto

il decreto n. [REDACTED] Cat. A.12/Imm. 4 Sez./ 2014 emesso dal Questore della Provincia di Genova in data 22.5.2014 con il quale è gli stato negato il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari

-Letti gli atti e sentiti i difensori, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del giorno 11.6. 2015;

- Rilevato che il ricorrente ha presentato in data 8.8.2012 istanza tesa ad ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per "famiglia", in quanto coniuge della cittadina ecuadoriana [REDACTED], nata in Ecuador il [REDACTED]

-Ritenuto, che il decreto impugnato, dopo aver ricordato che il ricorrente era entrato in Italia il 17.10.2007 munito di apposito visto per "ricongiungimento familiare" e che era stato autorizzato al soggiorno per famiglia dal 4.8.2009 al 31.1.2011 allorchè la moglie, titolare del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, era in possesso dei requisiti di reddito ed alloggio ex art. 30, c. 1, lett c) D.L.vo n. 286/1998, essendo stata inoltre la predetta autorizzata al soggiorno per famiglia in quanto convivente con la sorella italiana [REDACTED] e pertanto inespellibile ai sensi dell'art. 19 comma 2 lett c) D Lvo 286/1998 e tuttavia in oggi priva a sua volta dei requisiti richiesti per il ricongiungimento familiare, è fondato sulla non applicabilità al Davalos Suarez della norma sopra citata, non essendo egli parente entro il secondo grado della sorella della moglie;

-Ritenuto che il procedimento è stato istruito a mezzo dell'audizione del ricorrente oltre che a mezzo dell'acquisizione di una relazione dei Servizi Sociali sul nucleo familiare in oggetto;



-Ritenuto, sotto un primo profilo, che il diritto all'ingresso ed al soggiorno per ricongiungimento familiare del cittadino extracomunitario con cittadino italiano è regolato dalla disciplina normativa di derivazione comunitaria introdotta dal D. Lgs. 6.2.2007, n. 30, che ha recepito la Direttiva 2004/38/CE e che pertanto "tale diritto non può essere riconosciuto ad un cittadino straniero collaterale del cittadino italiano in quanto tale vincolo di parentela non è compreso nella definizione normativa di "familiare" contenuta nell'art. 2 del citato D. Legislativo; né un'interpretazione estensiva della norma da ultimo citata può essere giustificata dal successivo art. 3, che prefigura la possibilità di un'estensione della nozione di "familiare", ma esclusivamente in presenza di specifiche condizioni, quali una *seria infermità, l'essere a carico del cittadino italiano*, di cui è necessario dimostrare l'esistenza" (Cfr. ord. Corte Cass. 17.12.2010, n. 25661): elementi, questi, neppure allegati come sussistenti nella specie;

-Ritenuto tuttavia sotto diverso profilo che gli esiti dell'istruttoria complessiva in questa sede svolta consentono di affermare, diversamente opinando rispetto alla nota della Questura del 13.2.2015, che il nucleo familiare sia da tempo inserito in un tessuto sociale teso a costruire fonti di reddito e di sostentamento in Italia del tutto sufficienti e lecite: si vedano al riguardo le risultanze della relazione dei Servizi Sociali del 17.4.2015 ove si dà atto che "dal punto di vista lavorativo, il progetto di vita dei coniugi è di potersi associare alle attività commerciali della sorella della signora e del cognato, che si occupano di importazione e vendita di prodotti latino-americani. I due nuclei sono molto uniti e si sono sempre sostenuti vicendevolmente. La signora riferisce di aver fatto richiesta di permesso di soggiorno per attesa occupazione, in quanto il negozio in cui lavorava ha cessato l'attività: Il sig. [REDACTED] riferisce di riuscire a mantenere la propria famiglia lavorando saltuariamente con i cognati e grazie alla rendita di proprietà che ha in Ecuador. Il Progetto condiviso della coppia è quello di permanenza in Italia, dove entrambi lavorerebbero nell'attività familiare già avviata dai parenti", circostanze, tutte, confermate dal ricorrente in sede di libero interrogatorio avvenuto all'udienza del 23.4.2015, in cui ha anche riferito e dimostrato che suo padre, dall'Ecuador, provvede a fargli pervenire somme di denaro ogni due/re mesi dell'importo di circa Euro 3.500,00 attingendo dal patrimonio familiare;

-Ritenuto che è altresì emerso che il ricorrente è padre di tre figli, di 18,15 e 14 anni e che essi sono ben integrati nel territorio e frequentano la scuola e che "i genitori appaiono molto attenti non solo alla sicurezza ma anche alla serenità ed al benessere dei figli, facendo il possibile per garantire standard di vita migliori";

-Ritenuto quindi che occorra nella specie valutare le circostanze di cui all'art. 5, comma 5, T.U, oltre che i principi al riguardo espressi dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 202/2013 a mente della quale nella regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno dello straniero nel territorio nazionale, in considerazione della pluralità degli interessi che tale regolamentazione riguarda, occorre applicare un ragionevole e proporzionato bilanciamento di tutti i diritti e gli interessi coinvolti, soprattutto quando la disciplina dell'immigrazione sia suscettibile - come nella specie - di incidere sui diritti fondamentali, che la Costituzione protegge egualmente nei



confronti del cittadino e del non cittadino: in particolare, precisa la Consulta, "la tutela della famiglia e dei minori assicurata dalla Costituzione implica che ogni decisione sul rilascio o sul rinnovo del permesso di soggiorno di chi abbia legami familiari in Italia debba fondarsi su una attenta ponderazione della pericolosità concreta ed attuale dello straniero condannato, senza che il permesso di soggiorno possa essere negato automaticamente, in forza del solo rilievo della subita condanna per determinati reati" evidenziando ancora che "nell'ambito delle relazioni interpersonali, infatti, ogni decisione che colpisce uno dei soggetti finisce per ripercuotersi anche sugli altri componenti della famiglia ed il distacco dal nucleo familiare, specie in presenza di figli minori, è decisione troppo grave perché sia rimessa in forma generalizzata ed automatica a presunzione di pericolosità assoluta, stabilite con legge, e ad automatismi procedurali, senza lasciare spazio ad un circostanziato esame della situazione particolare dello straniero interessato e dei suoi familiari";

- Ritenuto pertanto che, proprio in forza di un circostanziato esame della particolare situazione familiare del ricorrente, debba nella specie prevalere il dovere di salvaguardi dell'unità familiare del nucleo familiare in oggetto,
- Ritenuto infine che, ai fini della valutazione delle risultanze istruttorie, non priva di rilievo può rimanere l'ulteriore circostanza, pacifica e mai contestata, a mente della quale il ricorrente non ha precedenti penali e quindi da tempo vive in Italia nel pieno rispetto delle leggi,
- Ritenuto che, in questa situazione, il ricorso debba essere accolto,
- Ritenuto tuttavia che in considerazione della natura del procedimento ricorrano giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio,

P.Q.M.

-Accoglie il ricorso proposto da [redacted], nato in Ecuador il [redacted], avverso il decreto n. [redacted] Cat. A.12/Imm. 4 Sez./ 2014 emesso dal Questore della Provincia di Genova in data 22.5.2014 con il quale è gli stato negato il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari e pertanto Annulla il decreto medesimo

-Compensate le spese.

Si comunichi.

Così deciso in Genova, il 17.6.2015

Il Giudice
Dott.ssa Laura Casale

